Miscell. B. 653

Dono del prof. E. Stampini

LA LEGGE

DELLA

SEPARAZIONE DELLE CHIESE E DELLO STATO

IN FRANCIA

RELAZIONE

letta alla R. Accademia di Scienze Morali e Politiche
della Società Reale di Napoli

il 19 marzo 1906

DAL SOCIO RESIDENTE

FILIPPO MASCI

MINISTERO DELLA P. ISTRUZIONE
FACOLTÀ DI FILOS. E LETTERE

NAPOLI
STAB. TIP. DELLA R. UNIVERSITÀ
Ditta A. Tessitore e C.ⁱ
1906.

Estratto dal Vol. XXXVII, degli Atti della Reale Accademia di Scienze Morali e Politiche di Napoli.

I.

Cenni storici.

Anatole France, in un articolo pubblicato all'indomani del voto della legge di separazione alla Camera dei deputati, scriveva che dal battesimo di Clodoveo in poi la Chiesa ha ricevuto dallo Stato in Francia tutta la sua sussistenza. L'asserzione non è del tutto esatta. Durante il dominio dei Merovingi, e più ancora sotto quello dei Carolingi, specie per opera di Pipino il breve e di Carlomagno, la Chiesa ottenne privilegii e ricchezze, e il Papato vide fondato il suo dominio temporale. Ma fu questa la via, che non lo Stato soltanto, ma la società seguì da per tutto in Europa nel Medio Evo. L'accumularsi delle ricchezze della Chiesa, e il costituirsi dei suoi vescovi ed abati come parte cospicua della società feudale, fu una delle manifestazioni della prevalenza dello spirito

religioso, che informò quell' epoca storica. Esso non trovò in Francia, dopo la costituzione dell' Impero romano germanico, l'ostacolo delle lotte tra la Chiesa e l' Impero, e perciò fece della monarchia francese la figliuola primogenita di quella. Anche in Francia la rivalità dello Stato con la Chiesa ebbe un periodo acuto, quello della lotta di Filippo il Bello contro Bonifacio VIII, la quale condusse alla traslazione della sede pontificia ad Avignone, a quella che fu detta la seconda schiavitù di Babilonia durante quasi tutto il secolo XIV. Ma la forma persistente di antagonismo tra la Chiesa e lo Stato derivò principalmente dai tentativi sempre rinnovati di costituire la Chiesa francese in uno stato di relativa indipendenza di fronte al Papato. Dopochè col trattato di Verdun, e specialmente con l' ascensione al trono di Ugo Capeto fu fondata la monarchia francese, il Clero si strinse intorno al trono e riconobbe il re non solo come capo militare, ma anche come giudice supremo. Esso lo sovvenne di doni volontarii per ottenere in cambio la difesa regale contro le violenze della nobiltà feudale, la sicurezza dei suoi possessi e privilegii in quello stato di guerra sociale permanente, contro il quale, nel sinodo di Poitiers, proclamò la *tregua di Dio*. Durante l' undecimo secolo l' indipenza del Clero francese rispetto al Papato fu maggiore che in ogni altro paese cattolico, e il primo vegliò gelosamente sulle libertà della *Chiesa gallicana*.

Anche più decisamente all'uscire dal Medio Evo la

rivalità fra le due potestà assunse quella forma speciale, nella quale si compendia tutta la storia delle relazioni tra la Chiesa e lo Stato fino a Napoleone. La Chiesa lotta per impedire qualunque stabile costituzione di una chiesa nazionale minacciante l'unità cattolica. La monarchia assoluta si vale dello spettro della chiesa nazionale per rialzare l'autorità sua depressa dalla teocrazia, e per attribuirsi una diretta ingerenza nella costituzione della gerarchia ecclesiastica, parte principale della gerarchia civile. Nè risultò un regime di unione intima delle due potestà in uno Stato strettamente confessionale. Il primo atto solenne di affermazione dell'autorità dello Stato in materia di religione fu la *Prammatica sanzione* di Bourges del 1438, con la quale Carlo VII respinse le pretensioni assolutiste della Corte di Roma, e formulò la costituzione della Chiesa gallicana.

Contro la Prammatica sanzione si diressero tutti gli sforzi dei Pontefici tendenti a distruggere l'indipendenza della Chiesa gallicana, ed a riportarla sotto l'autorità della Chiesa di Roma. Essa fu il pernio di tutte le trattative tra Luigi XI e Luigi XII e i Pontefici, fino a che nel 1516 fu concluso tra Leone X e Francesco I il concordato di Bologna. Questo contrattò l'abolizione della Chiesa gallicana contro l'autorità data al principe della nomina ai beneficii, arma potente allora in mano di questo per rendersi soggetta l'aristocrazia e il clero, le due classi presso di cui era la somma dell'autorità politica. Col diritto di nomina ai beneficii maggiori il re di Fran-

cia ebbe a sua disposizione dieci arcivescovadi, ottantatrè vescovadi, cinquecento ventisette abbazie. Da allora, come scrisse Fénelon, quasi tutti i legami tra il Papa e i vescovi francesi furono rotti, perchè la loro sorte non dipendeva che dal re. Sotto Luigi XIV si accentuò massimamente la preponderanza del potere regio, che non rifuggì dalla violenza per far piegare i Pontefici. La dichiarazione del 1682 resa dall'Assemblea di vescovi e prelati, convocata da Luigi XIV, fu una rivendicazione della libertà della Chiesa gallicana riesumata ad arte dal re, che personificava lo Stato in sè stesso. Fu lo spauracchio, che doveva agire insieme con le occupazioni di Avignone, e con le guardie collocate intorno alla persona del nunzio, sulla volontà del Pontefice. Luigi XIV ottenne con tal mezzo quello che il solo uso della forza non avrebbe potuto dargli, l'esercizio incontrastato dalla potestà regia sul clero francese. Innocenzo XII, che aveva ricusata l'istituzione canonica a trentacinque vescovi, la concesse senz'altro dopochè i vescovi ritrattarono nel 1693 le quattro proposizioni, redatte da Bossuet, della dichiarazione del 1682, e Luigi XIV ebbe scritto ad Innocenzo XII la famosa lettera da Versailles del 14 settembre 1693, nella quale assicurava avere ordinato che quella dichiarazione non avesse nessun valore. Quella lettera, che fu sconfessata venti anni dopo dal suo autore, fu invocata da Roma in tutti i conflitti posteriori, finchè avendola Pio VII portata con sè in Francia il 1804, come difesa contro

un nuovo e più temuto despota, questi la buttò tra le fiamme dicendo, che oramai nessuno sarebbe più venuto a disturbarlo con quelle ceneri.

Alla vigilia della rivoluzione la Francia contava 130 mila ecclesiastici; l'ammontare dei beni della Chiesa rappresentava la terza parte della ricchezza della nazione, quattro miliardi, con una rendita di 100 milioni, che erano raddoppiati dalle decime (1). Paragonandola coi valori odierni questa rendita può essere valutata il doppio. Nella notte famosa del 4 agosto del 1789 l'Assemblea nazionale abolì le decime. Il 2 novembre 1790 l'Assemblea costituente pose i beni ecclesiastici a disposizione della nazione dopo un famoso discorso di Mirabeau; il culto diventava un servizio pubblico, i preti erano salariati dallo Stato. Così si venne alla costituzione civile del clero, che

(1) Un'esatta valutazione del patrimonio ecclesiastico confiscato in Francia dalla rivoluzione non è possibile neanche approssimativamente, ma esso era certamente ingente. Il Ramel, un contemporaneo specialista in materia finanziaria, valuta il numero delle alienazioni a 1, 052, 892, e dice che l'ammontare delle vendite non è precisamente determinabile. Secondo lui deve ritenersi come contenuto entro due limiti, minimo e massimo, assai distanti tra loro. Il primo sarebbe di due miliardi, il secondo di sedici. Tenuto conto della differenza dei valori la cifra di quattro miliardi rappresenterebbe il valore minimo presumibile della proprietà ecclesiastica alla vigilia della rivoluzione. Il d'Avenel, nella Revue des deux Mondes del 15 marzo 1906, calcola a 450 milioni le rendite del patrimonio immobiliare, e a 150 milioni quello delle decime.

conservò solo i vescovi e i curati, e diede ai primi il Consiglio concistoriale come assemblea deliberante, della quale il vescovo non era che il presidente. L'elezione fu posta a base delle nomine, e fu respinta ogni investitura da parte del Pontefice. Ne seguì un vero scisma, il clero costituzionale e il clero che ricusò il giuramento si pareggiarono; trentamila ecclesiastici emigrarono, e quelli che non emigrarono tennero viva la guerra civile. L'insuccesso della Chiesa uffiiciale, sebbene parziale, indusse la Convenzione ad adottare il 21 febbraio del 1795 il decreto della separazione della Chiesa dallo Stato, che può davvero considerarsi come il modello al quale si è ispirata la legge del 1905. Nè pare che ne derivassero effetti perniciosi, se il Concilio dei prelati francesi radunato a Parigi il 1797 se ne mostrò soddisfatto.

Comunque sia, la volontà imperiosa di Napoleone, di tornare al sistema dei concordati, s' impose; egli fece balenare a Pio VII e al cardinale Consalvi il ricordo d'Errico VIII, e volle, come attestano i ricordi di S. Elena, con la restaurazione del culto cattolico in Francia, e con l'alleanza, anzi col dominio sulla Chiesa, prepararsi un altro strumento delle sue aspirazioni all'imperio universale. Fin dal 1800 egli fece comunicare a Pio VII le idee fondamentali del futuro concordato; nomina dei Vescovi dal capo dello Stato, istituzione canonica dal Pontefice, riconoscimento della nazionalizzazione dei beni fatta dalla rivoluzione, riduzione delle diocesi a cinquanta, stipendio a carico dello Stato. Fece ba-

lenare in compenso l'idea di sperdere fin l'ultimo vestigio delle franchigie gallicane, ma in seguito non serbò fede a tale promessa; anzi ordinò che si insegnassero gli articoli della dichiarazione del 1682. Napoleone respinse tutte le domande di Pio VII pel ristabilimento del clero regolare. « Non voglio congregazioni ecclesiastiche, disse, esse sono inutili; buoni curati, buoni vescovi, buoni preti, ecco quanto è utile ». La sua volontà tenne fermo egualmente contro tutte le opposizioni degli uomini della rivoluzione; ed è noto il detto di uno dei suoi generali alla cerimonia della consacrazione a Notre Dame: « mancano soltanto le migliaia di uomini che si sono fatti uccidere per abolire quanto ora è ristabilito ».

Il Concordato del 1801 consta di due parti, della Convenzione tra il Pontefice e il Primo Console, e degli *articoli organici* che il Governo della Repubblica formulò in esecuzione dell'art. 1° della Convenzione. Le due parti furono insieme approvate dal potere legislativo, costituendo quella che va sotto il nome di legge del 18 germinale anno X. Questi articoli organici stabilivano, al titolo primo, le norme circa le condizioni di validità e di pubblicazione delle bolle pontificie in Francia, vietavano che qualsiasi legato o nunzio pontificio potesse esercitare la sua autorità sulle cose della Chiesa francese senza l'autorizzazione del Governo, e investivano il Consiglio di Stato degli appelli *ab abusu*. Al titolo IV stabilivano anche la nuova circoscrizione episcopale, determinando il numero degli arcivescovadi a dieci, e quello dei

vescovadi a cinquanta. Gli articoli organici non facevano parte della Convenzione, ed erano stati emanati in forza del *ius imperii*. Il Pontefice protestò, ma non per questo disdisse la Convenzione, la quale fu eseguita. Ne derivarono violenti dissidii, i quali condussero all'annessione degli Stati pontificii, alla scomunica di Napoleone e alla prigionia di Pio VII a Fontainebleau. Pio VII aveva rifiutata l'istituzione canonica dei vescovi; Napoleone riunì il Concilio del 1811, al quale strappò l'approvazione di un progetto di concordato, col quale si stabiliva che, ove il Papa non avesse dato l'istituzione canonica entro i sei mesi dalla nomina, questa sarebbe stata data dal vescovo più anziano della Chiesa francese. Ma poichè questo progetto richiedeva l'assenso di Pio VII, il quale lo negò, si andò ancora innanzi fino al 24 gennaio 1813, quando riuscì a Napoleone di strappare a Pio VII, col Concordato di Fontainebleau, non solo l'approvazione del progetto redatto dal Concilio due anni prima, ma anche la rinunzia al potere temporale. Il 23 marzo dello stesso anno Pio VII mandò la sua ritrattazione, ma l'Imperatore con decreto dello stesso giorno lo dichiarò obbligatorio pel clero francese.

La restaurazione proclamò di nuovo la religione cattolica religione dello Stato, e stipulò col Papa il Concordato del 1817 il quale ristabiliva, su per giù, quello del 1516. Ma l'opposizione che si sollevò fu così viva, che il Governo non riuscì a farlo approvare dal potere legislativo. Quello che

rimase in vigore fu l' antico, applicato dalla restaurazione con spirito opposto a quello che aveva ispirato la politica napoleonica. Fu un nuovo periodo di preponderanza della Chiesa, che durò fino alla rivoluzione del 1830. Dopo di questa si fecero strada le idee liberali di tolleranza religiosa, di libertà di coscienza, e il principio della separazione della Chiesa dallo Stato fu predicato prima dai cattolici liberali sotto la triade Lamennais, Lacordaire, Montalembert nel giornale l'*Avenir*. Le dottrine di costoro fecero fortuna, l'eco di esse ispirò il conte di Cavour, e la neutralità dello Stato in fatto di religione fu proclamata dalla Repubblica del 1848. Il secondo Impero tornò al Concordato del 1801 mai abolito, sempre in vigore. La terza Repubblica lo mantenne per lo spazio di trentacinque anni; ma fu appunto in questo periodo di tempo, e specialmente nell'ultimo decennio, che si pronunziò la crisi politico-religiosa che ha condotto alla legge di separazione.

Paolo Sabatier, negli articoli mandati al *Times* su questa crisi, ha detto, che dal 1870 in poi la Chiesa cattolica ha fornito quasi senza tregua i contingenti delle truppe moventi all'attacco contro la Repubblica. La politica di *ralliement* ordinata da Leone XIII non ebbe altro effetto che di far accettare nelle forme esterne il governo repubblicano, ma non mutò i sentimenti dei clericali francesi, (e in Francia cattolici ferventi e clericali sono quasi la stessa cosa). Perciò il relatore della legge al Senato ebbe

a dire, che essa fu un'adesione all'etichetta, all'apparenza, alla parola, per meglio combattere la cosa. Difatti un abisso profondo separa colà le idee dei repubblicani e dei clericali. Non soltanto le idee di questi ultimi sono decisamente contrarie a quelle dei primi su turti i punti fondamentali circa i rapporti tra la Chiesa e lo Stato, ma i clericali francesi hanno questo di speciale, che li rende intollerabili ai repubblicani, di aspettare da Roma la parola d'ordine per queste questioni, anche se questa li mette in opposizione col potere politico. Perciò la politica di Leone XIII, invece di conciliare l'antitesi, la rese più acuta. I repubblicani non furono lieti, ma soltanto sorpresi, allorchè nel 1893 videro i curati, che avevano ricusato l'anno innanzi le chiavi della Chiesa per addobbarla in occasione della festa nazionale del 14 luglio, non solo tollerare che la bandiera repubblicana sventolasse sul campanile, ma porne essi stessi dei fasci intorno all'altare maggiore, e cantare la messa per la Repubblica. Questo repubblicanesimo per ordine superiore non ingannò i repubblicani francesi, e il motto di Gambetta, « le clèricalisme, voila l'ennemi », espresse più che mai il sentimento della Francia repubblicana.

È nota la campagna che il clero francese, e specialmente le congregazioni, ingaggiarono contro tutte le idee che formano il patrimonio della democrazia, e che si riassumono nella concezione esclusivamente laicale dello Stato. Il clericalismo si trovò

implicato in senso ostile alla Repubblica in quasi tutte le crisi che travagliarono la Francia; il boulangismo, la lotta contro la massoneria che riuscì agli scandali di Leon Taxil, l'affare Dreyfus. Questi episodii rivelarono l'antagonismo irreconciliabile del clericalismo e della Repubblica, intorno alle idee fondamentali; l'insegnamento laicale obbligatorio, la soppressione delle corporazioni religiose, la legge sulle associazioni, la precedenza del matrimonio civile sul religioso, il divorzio. Ai dissensi interni si aggiunsero gli esterni circa l'interpretazione del Concordato, e la sua applicazione. Il Pontefice ricusava sistematicamente l'investitura canonica agli ecclesiastici nominati alle sedi vescovili dal Governo della Repubblica col pretesto, che essi dovevano essergli prima presentati, e ottenere il suo gradimento. Pretendeva di corrispondere direttamente per mezzo del Nunzio con l'episcopato francese, contro le disposizioni degli articoli organici del 1801, e le norme diplomatiche riconosciute; e alle rimostranze del governo francese rispondeva di non riconoscere se non la Convenzione, e di respingere gli articoli. Le stesse pretese accampava circa la competenza e le decisioni dei tribunali ecclesiastici di Roma, alle quali pretendeva dare esecuzione senza l'accettazione e il beneplacito del governo francese. Il dissidio scoppiò nell'ottobre del 1904 a proposito dei vescovi di Digione e di Laval. Il primo era accusato di essere ascritto alla Massoneria, il secondo di reati contro il buon costume. Roma sottopose

quei due vescovi al tribunale del S. Uffizio, e ne comunicò direttamente ad essi le decisioni per mezzo del Nunzio. Invitata la Curia romana a ritirare le lettere spedite in quell'occasione ai vescovi per mezzo del Nunzio, e a rimetterle per mezzo del governo della Repubblica, si rifiutò. Il governo rispose con la rottura diplomatica, rinviando il nunzio, e ritirando da Roma quello che era rimasto dell' Ambasciata francese presso il Vaticano. L' Ambasciatore era stato ritirato già, dopo la pubblicazione della nota pontificia del 28 aprile contro la visita del presidente della Repubblica al re d'Italia in Roma.

In un discorso ad Auxerre del settembre 1904, il presidente del Consiglio Combes diceva. Da un secolo la Chiesa e lo Stato vivono in Francia sotto il Concordato, che avrebbe dovuto essere un mezzo di pacificazione sociale e religiosa, ed è stato invece uno strumento di lotta. Sotto i governi autoritarii, come il primo Impero, lo Stato ha asservito la Chiesa nella maniera più umiliante. Sotto la restaurazione, che voleva praticare l'alleanza fra il trono e l'altare, la Chiesa ha assicurata la sua preponderanza sopprimendo di fatto gli articoli organici del Concordato. La Repubblica, che non si può prevalere del timore che incute il potere personale dei despoti, e non può profittare dei beneficii che procura la pia docilità verso la Chiesa, si dibatte da trent'anni in difficoltà inestricabili per regolare in conformità del Concordato i rapporti tra l'autorità

civile e la religiosa. Ma tutti i tentativi fatti sono rimasti infruttuosi. Roma viola il Concordato con sempre maggiore audacia; in dispregio di esso i vescovi si permettono delle manifestazioni collettive contro gli atti del governo. Essi aprono con rumore le cattedre delle Chiese ai membri delle Congregazioni soppresse, insorgono contro le decisioni del potere legislativo, e inculcano contro le nostre leggi l'autorità superiore delle leggi divine.

La Francia, disse il relatore della legge al Senato, ha fatto l'esperienza dell'inefficacia del Concordato. La Chiesa mostra di riconoscere la Repubblica, ma lotta aspramente contro la legislazione che vuole la libertà nella laicità. Non vi fu crisi politica nella quale il partito clericale non sia stato il vincolo che ha raccolto tutte le opposizioni; esso si serve per questo della situazione privilegiata, degli onori, delle ricchezze che sono fornite alla Chiesa dallo Stato. Le manifestazioni collegiali dei veseovi non hanno avuto solo per fine il ristabilimento del potere temporale del Papa, ma la protesta contro ogni legge interna di libertà e di laicizzazione. Essi si permettono di indirizzarsi direttamente al Presidente della Repubblica, per consigliarlo di uscire dalla neutralità che gli è imposta dalla costituzione, per forzarlo ad uscire dalla sua funzione costituzionale.

Non è quindi meraviglia se dal 1881 in poi si sia svolta una lunga serie di proposte e di progetti di legge tendenti alla separazione della Chiesa dallo Stato. La Camera dei deputati se ne occupò più

volte, molte Commissioni parlamentari furono nominate; ma solo recentemente il Governo e il Parlamento mostrarono di voler compiere davvero la riforma. Un anno dopo la legge del 1901 sulle associazioni, fu presentato il progetto Dejeante, al quale ne seguirono, in meno di tre anni, una dozzina, compresi i progetti di Aristide Briand, del Ministero Combes, e del Ministero Rouvier, il cui distillato, modificato nel corso della discussione da un largo spirito di tolleranza, e dal desiderio di assicurare, per quanto dipendeva dal legislatore, il libero esercizio dei culti, fu la legge del 9 dicembre ultimo.

Alla Camera dei deputati la discussione ebbe luogo dal 21 marzo 1905 al 3 luglio in quarantotto sedute; al Senato si procedè rapidamente, senza portare modificazioni alla legge com'era stata votata dalla Camera. La discussione generale occupò sette sedute, dal 9 al 18 novembre. Prima della discussione furono presentate alla Camera e al Senato delle pregiudiziali, tra cui una, la quale affermava non esservi luogo a deliberare, perchè trattandosi di un contratto sinallagmatico occorreva prima ottenere il consenso dell'altra parte. Ma questa pregiudiziale fu respinta, perchè contraria al *jus imperii* dello Stato; perchè la Chiesa cattolica aveva sistematicamente violato i patti del Concordato; perchè aveva ricusato di riconoscere gli articoli organici che formavano con la convenzione tra il Pontefice e il Primo Console una unità inscindibile nella legge del 1801; perchè non

è necessario formulare una denuncia, quando la pubblicità della discussione, e le ultime controversie con la Santa Sede, causate dall'inosservanza del Concordato e finite con la rottura motivata delle relazioni diplomatiche, avevano posto in grado quella di essere perfettamente al corrente delle intenzioni e degli atti della Repubblica.

Non ebbero miglior sorte le pregiudiziali invocanti che fosse prima interrogato il paese col suffragio universale, o se ne sentisse il responso mediante le elezioni senatoriali e quelle dei deputati. Il senatore Monis ricordò, a titolo di rimprovero, che l'alleanza franco-austro-italiana era fallita alla vigilia della guerra del 1870 perchè la Francia ricusò di permettere all' Italia l'occupazione di Roma. E, il relatore Massimo Lecomte osservò, che la maggioranza democratica uscita vittoriosa dalle elezioni dopo il voto della legge sulle Congregazioni era segno manifesto che la volontà del paese era favorevole alla separazione. Ogni indugio adunque fu rotto, e quello che non avevano osato Gambetta, Ferry, Paolo Bert, Waldeck Rousseau, fu fermamente voluto dai due Ministeri che si succedettero Combes e Rouvier, fu voluto dalla maggioranza del Corpo legislativo. Si volle francamente e lealmente affrontare il regime della separazione con una legge di libertà, e non valse neanche la minaccia della potenza della Chiesa lasciata in piena balìa di sè stessa, che il Dupuy aveva riassunta dinanzi al Senato con questa formula efficace: « Dinanzi a voi si leverà una potenza

formidabile, perché avrà per sè la libertà che osa, e la fede che unisce ». Si ricordarono le parole di Fènelon, che proclamavano non esserci altro principio giusto che l'indipendenza dei due poteri, la sommissione del principe al prete come credente, quella del prete al principe come cittadino. « L'État maître pour le temporel comme s'il n'y avait pas d'Église; l'Eglise maîtresse pour le spirituel comme s'il n'y avait pas d'État ».

Il presidente del Consiglio Rouvier pose sulla accettazione della legge la quistione di fiducia, e chiese che fosse votata in tempo perchè potesse essere applicata prima delle elezioni politiche dell'aprile, e il Corpo elettorale vedesse dai fatti che essa non era una legge di spoliazione e di coercizione, ma una legge di libertà, di affrancamento morale, di pace sociale. Tutta la legge, votata dalla Camera il 3 luglio, con 341 voti contro 233, fu votata dal Senato il 6 dicembre con 179 voti contro 105. Subito dopo, il 9 dicembre, la legge fu promulgata; la separazione *in jure* era compiuta; la Francia rinunziava con essa implicitamente all'ufficio di protettrice del cattolicesimo, specie in Oriente, ed affermava la neutralità confessionale della Repubblica.

—

II.

La legge della separazione delle Chiese e dello Stato (1).

La legge della separazione delle Chiese dallo Stato in Francia consta di 44 *articoli* ripartiti in sei *titoli*. Il primo di questi enuncia i principii; il secondo tratta dell'attribuzione dei beni e delle pensioni; il terzo degli edifizii destinati ai culti; il quarto delle associazioni per l'esercizio dei culti; il quinto della polizia dei culti. L'ultimo titolo contiene le disposizioni generali destinate a richiamare le disposizioni delle leggi vigenti con le quali la nuova legge è posta in relazione, e quelle che per essa restano abrogate. Esso stabilisce inoltre talune incompatibilità; fissa il termine entro il quale deve essere redatto il regolamento per l'applicazione della legge, e per l'amministrazione della proprietà ecclesiastica; e determina l'uso delle economie risultanti dalla soppressione del bilancio dei culti.

1.°

Nel titolo primo, che comprende due soli articoli, il primo di essi enuncia nella forma più ge-

(1) La forma analitica ed espositiva di questa parte risponde all'incarico ricevuto dall'Accademia, che fu di scrivere una relazione non un articolo originale.

nerale il principio della libertà di coscienza, e garentisce a tutti il libero esercizio dei culti, salvo le restrizioni dalla legge stessa stabiliti nell' interesse dell'ordine pubblico. Esso riproduce su per giù i principii enunciati nella Costituzione del 1848; e adotta una locuzione generalissima di garentia non distinguendo tra funzionarii dello Stato, militari, e liberi cittadini, per l'esplicita dichiarazione fatta dal Ministro dei Culti, che ogni determinazione particolare avrebbe piuttosto menomato che dato maggior forza all' espressione generale adottata.

Il 2° art., che è fondamentale, dichiara che la Repubblica non *riconosce*, non *salaria*, e non *sovviene* nessun culto, e che dal 1° gennaio successivo alla promulgazione della legge sono soppresse dai bilanci dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni tutte le spese relative all' esercizio dei culti. Esso consente che in questi bilanci siano iscritte le spese di servizii religiosi, (aumônerie), pel libero esercizio dei culti negli stabilimenti pubblici, come nei licei, collegii, scuole, ospizii, asili e prigioni. Tutti gli *stabilimenti pubblici* dei culti, val quanto dire, tutti gli enti ecclesiastici nella loro esistenza giuridica, sono soppressi, salvo le riserve espresse nell' art. 3.°

Come si vede, l'articolo consacra il principio della neutralità dello Stato in fatto di religione, o per meglio dire dello Stato incompetente in fatto di religione, e mancante come Stato di ogni religione, dello Stato interconfessionale o aconfessionale. Esso non riconosce che il sovvenire i culti rientri tra le

funzioni di integrazione dello Stato. Gli oppositori della legge sostennero che il bilancio dei culti si dovesse mantenere come dipendente da un contratto bilaterale quale fu il Concordato del 1801 e come conseguenza della nazionalizzazione dei beni del clero fatta nel 1790, e riconosciuta dal Concordato. Si sostenne che l'esercizio del culto è un elemento di moralità e di ordine e quindi una grande forza sociale, e che perciò lo Statodeve considerarlo in qualche modo come un servizio pubblico. Ma alla prima obiezione fu risposto che il Concordato non stabiliva in favore della Chiesa cattolica un'*indennità*. La nazionalizzazione dei beni della Chiesa fu una legge emanata dalla prima Repubblica, nell'esercizio del potere sovrano, e tanto essa quanto i Governi ad essa succeduti garentirono da ogni azione di revindica gli acquirenti dei beni del demanio pubblico. L'art. 13 del Concordato non contiene dunque che la rinunzia del Pontefice a turbare coi mezzi spirituali di cui dispone le coscienze dei compratori. Il bilancio dei culti ha avuto lo scopo di ordinarli nella forma di un servizio pubblico, e di fare del clero un corpo amministrativo. Esso non ha avuto nè prima nè poi il carattere di un'indennità, nè quello di un debito dello Stato verso la Chiesa, molto meno di un debito perpetuo. Lo Stato, nell'esercizio della sua sovranità, ha stabilita quella spesa, lo Stato può sopprimerla sempre che vuole. La giurisprudenza si è espressa sempre in tal senso, tanto che il Consiglio di Stato ha applicato ai vescovi eletti deputati il divieto del cumulo delle

retribuzioni, considerando quella di vescovo e quella di deputato come aventi lo stesso carattere civile.

Quanto alla seconda, si sostenne che lo Stato moderno laico, interconfessionale, che proclama la libertà di coscienza, non deve servirsi del danaro dei contribuenti per sovvenire i culti. I fedeli possono chiedere che sia regolato dalle leggi il modo di provvedere ai bisogni economici del loro esercizio, ma non hanno diritto di esigere, che gli amministratori del danaro largito per scopi religiosi siano perpetuamente quelli che la tradizione ha stabiliti. Lo Stato li può e deve sostituire tenendo conto del progresso dei tempi, e ponendoli in accordo con esso. L'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche e le fondazioni pie non possono essere perpetue, perchè ciò impedirebbe ogni progresso, ogni vita nuova; e a tal proposito bene scriveva lo Chateaubriand: « On ne fait pas reculer les générations qui s'avancent en leur jetant à la tête des débris des tombeaux. »

Altre questioni minori si ricollegavano a questo articolo, e furono proposte. Si domandò una più larga enumerazione degl'istituti pubblici nei quali lo Stato avrebbe dovuto provvedere al servizio del culto, p. es. le navi dell'armata, e i reggimenti in tempo di guerra. Ma il Ministro dei Culti dichiarò, che le determinazioni della legge dovevano essere ritenute come indicative, non come esclusive. Si domandò se la soppressione degli stabilimenti pubblici dei culti comprendesse anche la legazione francese presso la S. Se-

de. Ma fu risposto, che la legge essendo di ordine interno, non poteva estendersi ai rapporti della Repubblica con un potère spirituale esteriore.

2.°

Il titolo 2.° sui beni, che comprende gli articoli dal 3° all' 11°, stabilisce nel primo di essi, che gli stabilimenti pubblici di culto soppressi continueranno a funzionare secondo le leggi ora vigenti finchè non segua l' attribuzione dei beni alle associazioni prevedute dal titolo IV.° della legge, e nei termini che essa prescrive. Ordina la compilazione di un doppio inventario descrittivo ed estimativo, da formarsi in contraddittorio, dei beni mobili ed immobili di questi stabilimenti, dei beni dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni dei quali hanno il godimento. Si era pensato di rimandare al regolamento la disposizione riguardante gl' inventarii, ma parve preferibile di porre nella legge una disposizione così importante, tendente ad assicurare la conservazione del patrimonio ecclesiastico alle nuove amministrazioni. La disposizione, come quella che ha carattere conservativo, fu chiesta con insistenza dagli oppositori della legge, quasi come una misura di diffidenza, e nessuno previde che sarebbe stata cagione dei gravi disordini che si verificarono alla sua attuazione, e quasi l' inizio della lotta religiosa che si minacciava. Forse fu mancanza di tatto politico, e sarebbe stato miglior consiglio rimandarne

l'esecuzione a dopo pubblicato il Regolamento, e costituite le Associazioni cultuali, alle quali deve essere fatta l' attribuzione dei beni. Prima gl' inventarii sono parsi al volgo dei fedeli quello che essi non sono, una presa di possesso, e quasi una manomissione da parte dello Stato dei beni ecclesiastici, una nuova confisca.

Gli art. 4 a 10 risolvono le importanti quistioni relative alla liquidazione e all'attribuzione dei beni degli stabilimenti pubblici del culto. Il primo di essi stabilisce che entro un anno dalla promulgazione della legge, i beni mobili ed immobili delle mense, fabbricerie, consigli presbiteriali, concistori ecc. saranno attribuiti alle Associazioni cultuali, di cui all' art. 19, dai rappresentanti legali di questi stabilimenti, ma con tutti i carichi ed obbligazioni di cui sono gravati, e con la loro speciale destinazione. Determina inoltre che le Associazioni cultuali debbano essere costituite conformemente alle regole di organizzazione generale del culto di cui si propongono di assicurare l'esercizio, nelle antiche circoscrizioni degl' indicati stabilimenti. Dunque le Associazioni cultuali non hanno nessun potere di modificare l' organizzazione ecclesiastica, e nessun potere di variare la destinazione dei beni.

Per intendere bene questo articolo, bisogna riflettere che la legislazione posteriore alla rivoluzione del 1789 aveva permesso la costituzione di personalità giuridiche ecclesiastiche capaci di possedere, e verso le quali i fedeli avevano largheggiato, così da

ricostituire un nuovo patrimonio, dopo quello incamerato a pro della nazione dalla rivoluzione. La legge della separazione non ha voluto fare una nuova confisca di questi beni, e sopprimendo il bilancio pubblico dei culti ha voluto che questo patrimonio, ricostituito nel periodo di più di un secolo, restasse in favore dell'esercizio di essi. Esso è valutato attualmente per una rendita di 11,335,798 lire, e per un capitale dai tre ai quattrocento milioni. Parecchi avevano reclamato che questo nuovo asse ecclesiastico fosse, come l'antico, incamerato, e messo a disposizione delle assicurazioni operaie. Si è fatto balenare il pericolo che queste Associazioni cultuali si servissero della ricchezza loro attribuita per fini politici. Ma si è osservato che non si poteva lasciare da un giorno all'altro l'esercizio dei culti senza mezzi finanziarii, che la legge doveva rispettare le intenzioni troppo recenti dei donatori, e che d'altra parte essa dava allo Stato il mezzo di far rispettare la destinazione dei beni attribuiti.

Si è anche opposto che l' obbligo di mantenere la precisa destinazione dei beni poteva essere una specie di dispotismo statale capace di impedire la libera evoluzione e trasformazione della società religiosa. Ma si è fatto notare contro, che ormai la gerarchia cattolica è fissata nei suoi organi essenziali, e che non sono a temere in un avvenire prossimo, (che è quello che il legislatore deve considerare), innovazioni sostanziali. È vero che lo Stato non deve impedire le possibili trasformazioni della società religiosa, ma neppure deve im-

porle una organizzazione nuova. L'art. 4 ha dunque voluto rispettare lo stato di cose esistente, le Associazioni cultuali sono semplici organi amministrativi. Esse non rappresentano certo il suffragio universale dei fedeli, e una specie di costituzione civile del clero; sono investite di funzioni amministrative, e non hanno nessun potere elettivo, nessun potere costituente. Questo carattere è scolpito nelle parole che il Briand, relatore della legge alla Camera, pronunciava a proposito di questo articolo: « Si vous voulez que la pensée libre ait un abri, construisez-le lui, mais n'essayez pas de la faire coucher dans le lit de l'Église, il n'est pas fait pour elle. »

L'art. 5, nel fine di evitare delle sorprese, e di dare alle Associazioni cultuali il tempo di costituirsi, vieta che l'attribuzione dei beni sia fatta prima che sia trascorso un mese dalla promulgazione del regolamento d'amministrazione, che deve farsi entro tre mesi dalla promulgazione della legge. Dunque l'attribuzione deve farsi non prima di quattro mesi, non dopo di un anno. Esso stabilisce l'impiego obbligatorio in rendita nominativa del prodotto delle alienazioni dei beni ecclesiastici, e rende gli acquirenti responsabili dell'impiego delle somme. Prescrive che i beni provenienti dallo Stato posteriormente al Concordato del 1801, e che non furono gravati di una fondazione pia, tornino allo Stato; e che i beni revindicati dallo Stato, dai dipartimenti e dai comuni, non siano venduti, trasformati o modificati finchè i tribunali competenti non abbiano giudicato

dell'azione di revindica. La legge ha voluto con la prima prescrizione mantener ferma l'opera della rivoluzione, e perciò non ha dato valore che alle sole destinazioni di beneficenza. La prescrizione si riferisce ai beni demaniali concessi alle mense curiali e alle fabbricerie durante il primo Impero. Essi tornano allo Stato quando non abbiano una destinazione di beneficenza, perchè questo non deve fornire sul suo patrimonio i mezzi occorrenti all' esercizio dei culti.

Gli art. 6 e 7 dispongono circa il pagamento dei debiti gravanti i beni ecclesiastici; essi prescrivono inoltre che le donazioni a scopo di beneficenza fatte agli enti ecclesiastici soppressi non passino alle Associazioni cultuali, ma con decreto prefettizio alle istituzioni analoghe di beneficenza esistenti, e che in caso di contestazione decida il Consiglio di Stato. Dispone inoltre che l' azione di revindica non possa essere intentata che per causa di donazione o legato, dagli autori o dai loro eredi, in linea diretta, e non più tardi di sei mesi dalla data del decreto prefettizio.

Gli art. 8 e 9 provvedono ai casi che la prescritta attribuzione dei beni alle Associazioni cultuali non segua, o sia contestata, o che l'Associazione cultuale manchi o si scinda o si disciolga. Il primo dei due articoli prescrive che l'attribuzione sia fatta per decreto del Governo quando, spirati i termini non sia fatta dal rappresentante dell' ente soppresso, e che intanto i beni allo spirare dei termini siano posti sot-

to sequestro. Prescrive inoltre che nel caso che i beni attribuiti secondo l'art. 4, o per decreto, siano reclamati da altre Associazioni cultuali, l' attribuzione possa essere contestata innanzi al Consiglio di Stato, in via contenziosa. Fissa il termine di un anno per la contestazione, dalla data del decreto, o da quella della notificazione al prefetto della seguita attribuzione, che dovrà essere fatta nel termine di un mese. E stabilisce che in caso di scissione dell' Associazione a cui l'attribuzione fu fatta, o di modificazione del territorio della circoscrizione ecclesiastica, o di impotenza dell'associazione di adempiere i suoi obblighi, l' attribuzione possa essere ulteriormente contestata.

La sostituzione della competenza del Consiglio di Stato all'ordinaria è stata stabilita per più ragioni; per l' alta imparzialità del consesso, per la sua lontananza dai luoghi, per l' indipendenza dalle gare locali, per la superiorità alle influenze partigiane, ed anche per la natura della materia, nella quale il Consiglio di Stato ha già una tradizione giuridica formata per effetto della competenza riconosciutagli dalle leggi precedenti. Queste ragioni hanno consigliato di preferire la competenza del Consiglio di Stato per tutte le contestazioni che possono derivare dalla legge di separazione, salvo i giudizii di revindica dei beni.

Se l' Associazione cultuale manca, e nessuno si presenti a raccogliere i beni che uno stabilimento pubblico soppresso deve attribuire, questi sono attri-

buiti per decreto agli stabilimenti comunali di assistenza o di beneficenza esistenti nella circoscrizione. È l' arma della legge contro le possibili resistenze delle Chiese, principalmente della Chiesa cattolica, alla sua attuazione. La legge non poteva stare senza una sanzione, la quale tendesse ad impedire che ciò che essa stabiliva fosse reso irrito e nullo da una autorità diversa, dalla resistenza passiva imposta alla comunità dei fedeli. La minaccia della perdita del patrimonio ecclesiastico, dell' uso perpetuo delle Chiese e dell' uso temporaneo degli edificii destinati all' abitazione ed al decoro dei ministri del culto è, ai tempi nostri, e in regime di libertà, il solo mezzo legittimo per eliminare anticipatamente le possibili resistenze. Il legislatore ha sentito la necessità di non prescrivere invano, di non andare incontro alla possibilità che un altro potere disfacesse quello che lo Stato nell' esercizio della sovranità ha voluto edificare. E tutto fa prevedere che il mezzo è buono, ed adeguato a scongiurare il pericolo maggiore cui la legge potesse andare incontro, la sua mancata esecuzione.

Se l' Associazione si scioglie i beni già ad essa attribuiti saranno con decreto del Consiglio di Stato attribuiti sia alle Associazioni analoghe esistenti nella stessa circoscrizione, sia, qualora queste mancassero, a quelle delle circoscrizioni vicine, e finalmente agli stabilimenti comunali di assistenza e di beneficenza. Ma contro queste attribuzioni per decreto

sarà ammessa l'azione di revindica nel termine di sei mesi, se si fonda sulla disposizione dei testamenti o dei legati, e solo in favore degli autori o dei loro eredi diretti. Per la prescrizione dell'art. 10 le attribuzioni sono esenti da qualunque tassa a beneficio del Tesoro, comprese quelle di registro e di bollo, e questa esenzione spetta anche, secondo le dichiarazioni del Ministro dei Culti alle contestazioni fra le Associazioni, o a quelle che le Associazioni elevassero contro i decreti d'attribuzione dinanzi al Consiglio di Stato, dovendo l'art. 10 essere interpretato in senso lato. Si chiedeva anche che non ci fosse ministero d'avvocato in queste contestazioni, ma il Ministro rispose che se questa dispensa era di diritto quando il ricorso era per eccesso di potere, non era ammissibile quando la contestazione era tra due Associazioni cultuali, l'investita, e un'altra. Perchè ciò sarebbe stato contro il diritto comune, ed avrebbe facilitato le contestazioni contro le Associazioni investite dai rappresentanti legali dei pubblici stabilimenti ecclesiastici, che la legge deve invece proporsi di limitare.

Un'altra disputa si elevò per applicare il beneficio dell'art. 10 anche alle attribuzioni di beni che potessero essere fatte dalle società private di culto, costituite in enti giuridici, p. es. dalle società costituite per costruzioni di Chiese. Ma il Ministro rispose che le decisioni si dovrebbero prendere caso per caso, applicando bensì l'art. 10 a quelle Associazioni che avessero soltanto un fine religioso, ne-

gandolo a quelle che, con questo, avessero anche quello del guadagno.

Poichè la legge di separazione sopprime da un giorno all'altro il bilancio dei culti per lo Stato, pei dipartimenti e pei Comuni, non era difficile pensare, che non ostante la ricostituzione del patrimonio ecclesiastico dopo l' incameramento dei beni ecclesiastici fatta dalla rivoluzione del 1789, e l' attribuzione del patrimonio ricostituito all'esercizio del culto, questo si dovesse trovare in gravi strettezze, specie nei primi tempi. Chi pensi che le sole parrocchie sono in Francia quarantamila, si accorge che anche con gli undici o dodici milioni di reddito del patrimonio ecclesiastico, non ce ne sarebbe abbastanza. Inoltre bisognava tener conto che gli ecclesiastici investiti sotto il regime del concordato di una funzione pagata dallo Stato, dovevano poter fare un certo calcolo sull'assistenza dello Stato, anche quando, non avendo compiti gli anni di servizio, il loro ufficio senza la loro volontà venisse soppresso.

Per tali ragioni l'art. 11 accorda pensioni vitalizie, in misura diversa, agli ecclesiastici aventi 60 e 47 anni di età, e rispettivamente trenta e venti anni di servizio. Esso stabilisce inoltre, che tutti i ministri dei culti attualmente stipendiati dallo Stato riceveranno una pensione decrescente nei quattro anni successivi all'applicazione della legge, e quelli che esercitano le loro funzioni in comuni che hanno meno di mille abitanti la riceveranno per otto anni. Lo stesso trattamento potranno fare i dipartimenti e i comuni agli

ecclesiastici da essi stipendiati. Tuttociò senza pregiudizio dei diritti acquisiti in forza della legislazione anteriore. L' art. estende le prescrizioni della legge 27 giugno 1885 relative al personale delle soppresse Facoltà di teologia cattolica, anche alle Facoltà di Teologia protestanti. E finalmente stabilisce che i benefizii accordati si perdono per causa di condanne a pene afflittive o infamanti, o pei delitti previsti dagli art. 34 e 35 della legge, o per la perdita della qualità di cittadino francese.

3.°

Il titolo 3.° contempla gli edifizii destinati ai culti. L'art. 12 dichiara proprietà dello Stato le cattedrali, le chiese, le cappelle, i tempii, le sinagoghe, gli arcivescovadi, i vescovadi, i presbiterii, i seminarii, le loro dipendenze immobiliari, i mobili in essi esistenti nel momento della loro attribuzione ai culti, tutti insomma gli edifizii destinati all'esercizio pubblico dei culti, i quali furono dichiarati proprietà nazionale dalla prima rivoluzione, e destinati al culto dal concordato del 1801. Restano inoltre proprietà dello Stato, dei dipartimenti e dei comuni quelli che furono dai medesimi costruiti dopo il concordato. Però per la disposizione dell'art. 13 questi edifizii, e i mobili in essi contenuti, sono lasciati gratuitamente a disposizione degli stabilimenti pubblici dei culti, e dopo delle associazioni cultuali. La cessazione di tal godimento sarà pronunziata per

decreto, contro il quale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, se l'associazione beneficiata è disciolta; se, all'infuori dei casi di forza maggiore, il culto non è celebrato per lo spazio di sei mesi; se la conservazione dell' edificio e quella degli oggetti mobili classificati come oggetti d' arte per la legge del 1887 e per l' art. 16 della presente legge è compromessa per insufficienza di manutenzione, e dopo intimazione non obbedita del consiglio municipale e del prefetto. Inoltre se l' associazione non adempia più il suo còmpito, e se gli edifizii sono tolti alla loro destinazione; se essa non soddisfa ai debiti, se non esegue le riparazioni necessarie, e se non ottempera alle prescrizioni relative ai monumenti storici.

Se si crederà di dare altra destinazione agl'immobili indicati, sarà necessario, nei casi contemplati dall' art. 12 un decreto reso in Consiglio di Stato, e negli altri casi una legge. Sono garenzie preziose queste, le quali provano gl' intendimenti obbiettivi e non partigiani della legge. Ma basterà un decreto per dare altra destinazione a quegli edifizii che già da un anno alla data della legge non erano più adibiti al culto, a quelli che entro un anno da quella data non saranno reclamati da nessuna associazione cultuale, ed a quelli per cui la mutazione di destinazione fosse stata chiesta avanti il 1° giugno 1905. L' ultimo paragrafo dell'art. 13 pone a carico degli enti beneficiati le spese di riparazione e di assicurazione.

Ma la legge non dà in perpetuo il godimento di

tutti gli edifizii ecclesiastici. L'art. 14 prescrive che gli arcivescovadi, i vescovadi, i presbiterii e le loro dipendenze, i grandi seminarii e le facoltà di teologia protestante, saranno lasciati in uso gratuito, i due primi per due anni, e gli altri durante cinque anni, purchè nel presbiterio dimori il ministro del culto. Frattanto per questi edificii gli enti beneficiarii non saranno tenuti per le grosse riparazioni. Allo spirare dei termini un decreto rimetterà allo Stato, ai dipartimenti, ai comuni gli edifizii concessi in godimento temporaneo. Anche le indennità d'alloggio dovute secondo la legge comunale dai comuni dove non esiste presbiterio, saranno da essi corrisposte per la durata di un quinquennio all'Associazione cultuale, e saranno sospese se questa si scioglie.

Gli ultimi due art. del titolo 3.° sono destinati a salvaguardare gl'interessi storici ed artistici inerenti agli edifizii del culto e ai loro effetti mobili, come agl'immobili per destinazione. Essi prescrivono che siano classificati nel termine di un triennio, a cura del Ministro dell'Istruzione e delle Belle Arti, tutti gli edificii, mobili, immobili per destinazione, che non fossero già stati classificati in virtù della legge 30 marzo 1887. Allo spirare del triennio tutti gli oggetti non classificati saranno considerati come non appartenenti alla categoria. Saranno anche inventariati gli archivii e le biblioteche esistenti negli edifizii ecclesiastici, e saranno restituiti allo Stato quelli che sono di sua proprietà. Gl' immobili classificati sono dichiarati inalienabili e imprescrittibili,

e così gl'immobili per destinazione. Per gli oggetti mobili classificati, dei quali fosse autorizzata dal Ministro dell' I. P. e B. A la vendita o il cambio, è accordato un diritto di preferenza o preemzione, per ordine, alle Associazioni cultuali, ai comuni, ai dipartimenti, allo Stato, senza gara tra questi, e pel prezzo fissato da tre periti nominati dal venditore, dall' acquirente e dal presidente del tribunale. Se nessuno degli enti privilegiati usa del diritto di preferenza la vendita sarà libera; ma il compratore di un oggetto classificato non potrà esportarlo dalla Francia. E nessun lavoro di riparazione, di restauro o di manutenzione potrà esser fatto ai monumenti e agli oggetti mobili classificati senza essere autorizzato dal Ministero delle B. A., nè eseguito senza la sorveglianza della sua amministrazione, sotto pena pei proprietarii, occupanti o detentori di una pena da 16 a 1500 lire. Ogni contravvenzione alle disposizioni di questa legge, e a quelle relative al patrimonio artistico, secondo la legge del 30 marzo 1887, sarà punita con ammenda da cento a diecimila lire, e col carcere da sei giorni a tre mesi, sia applicabili separatamente, sia cumulabili. La visita degli edifizii ed oggetti classificati dovrà essere pubblica, e non potrà essere sottoposta a nessuna tassa o canone.

4.°

Il titolo 4.° della legge è, dopo il primo, che proclama la separazione, il più importante, e sotto un

certo rispetto, è il più importante di tutti, perchè crea quelle Associazioni cultuali, alle quali è affidato, dal punto di vista economico, di provvedere all'esercizio dei culti. Si è sostenuto che questo provvedimento oltrepassa la competenza del legislatore civile, e costituisce un'usurpazione nel dominio della disciplina ecclesiastica. Ma si è risposto che una legge, la quale regola l'attribuzione dei beni, protegge il patrimonio, ne controlla la gestione dal punto di vista puramente temporale, e costituisce delle Associazioni alle quali è affidata una funzione puramente amministrativa, non può essere accusata di immischiarsi in quistioni di fede, e di fare ingiuria alla suscettibilità del sentimento religioso. Che non sia di gradimento della gerarchia cattolica, la quale vuol tutto regolare essa stessa, e non riconosce se non come una necessità di fatto, come un sopruso, qualsiasi ingerenza dello Stato nel patrimonio ecclesiastico, è vero. Ma sarebbe difficile dimostrare che sia in contraddizione con una dottrina religiosa quale che sia. Si è ricordato che negli Stati Uniti la Chiesa cattolica si è accomodata ad una legislazione simile, perchè l'organismo che la presente legge dà alle Associazioni corrisponde a quella dei *trustees* americani. Una legislazione che si tiene nei limiti dell' ordine pubblico e degl' interessi patrimoniali, si tiene anche in quelli che sono di competenza del legislatore civile, e solo le si può chiedere che le sue disposizioni siano le meglio corrispondenti al fine.

Le Associazioni cultuali istituite dagli art. 18, 19

e 20 saranno sottoposte alle prescrizioni della legge generale sulle associazioni del 1° luglio 1901, e inoltre a quelle speciali della presente legge. Secondo questa esse non possono avere altro fine che l'esercizio di un culto, che non costituiscono, e nel quale non possono portare innovazioni, dovendo limitarsi a distribuire le rendite che lo rendono possibile. La legge prescrive anche il numero minimo affinchè un'Associazione cultuale possa dirsi costituita; esso è di 7 pei comuni che hanno meno di mille abitanti, di 15 pei comuni da 1 a 20 mila, di 25 pei comuni di popolazione superiore. I componenti debbono essere maggiorenni ed avere il domicilio o la residenza nella circoscrizione religiosa. Ne possono far parte indistintamente tutti gli ascritti a un determinato culto senza distinzione di sesso. E per circoscrizione religiosa non s'intende quella degli enti soppressi, p. es. delle parrocchie ma quella che può risultare dall'attribuzione dei beni all'associazione cultuale stabilita. Normalmente la circoscrizione della parrocchia ne sarà la regola; ma siccome il numero delle parrocchie dei comuni inferiori ai mille abitanti è di 28 mila, cioè quasi i tre quarti di tutte, si è voluto, con dichiarazioni esplicite fatte durante la discussione, rendere possibile che una stessa Associazione cultuale provveda a più di una parrocchia.

Anche l'entrare come il restare nell'Associazione è libero ai fedeli. Essi potranno uscirne sempre che vogliono, purchè paghino le quote scadute e quelle dell'anno in corso. Le Associazioni avranno degli

amministratori e direttori secondo il regolamento di amministrazione per l' esecuzione della legge prescritto dall'art. 43, e secondo i loro regolamenti speciali. Ma almeno ogni anno gli atti di gestione finanziaria, e di amministrazione dei beni, compiuti dai direttori ed amministratori, saranno sottoposti al controllo e all'approvazione dell'assemblea generale dei socii. Le associazioni potranno ricevere, oltre alle quote dei socii, giusta la legge del 1901 sulle associazioni, il prodotto delle questue e collette a scopo di culto, le retribuzioni per cerimonie e servizii religiosi anche se fatte per fondazioni; quelle per la locazione di sedie e di banchi, quelle pei servizii religiosi funebri, e per la decorazione degli edifizii religiosi in occasione di questi o di altre cerimonie religiose. Ma non potranno ricevere nessuna sovvenzione dallo Stato, dai dipartimenti o dai comuni, meno per le riparazoni ai monumenti classificati. E potranno versare, con esenzione d'imposte, il superfluo delle loro rendite ad altre associazioni costituite per lo stesso oggetto, comprese le federazioni. Esse potranno formare tra loro delle unioni o federazioni, giusta la legge sulle associazioni e in conformità delle disposizioni ora accennate, e con una amministrazione e direzione centrale.

Gli art. 21 e 22 prescrivono che le Associazioni e le unioni tengano in corrente uno stato dei loro introiti e spese, che compilino il resoconto annuale, e l'inventario dei loro beni mobili ed immobili. E le sottopone al controllo dell'amministrazione del

registro, e dell' ispezione generale delle finanze. Le associazioni e le unioni possono impiegare le loro risorse disponibili alla costituzione di due diversi fondi di riserva. L' uno, destinato ad assicurare le spese di culto, non potrà essere superiore a sei volte la rendita annua dell'associazione o dell'unione, se essa è inferiore alle cinquemila lire, e tre se supera quella cifra, e dovrà essere investito in titoli nominativi di rendita pubblica. L'altro, destinato alla compera, alla riparazione, alla decorazione degli edifizii religiosi, e all' acquisto de' mobili, tanto se in denaro o in rendita nominativa, dovrà essere depositato alla cassa dei depositi e prestiti. Sono prescrizioni destinate ad impedire l' accrescimento indefinito della manomorta, e trovano esempio in molte altre legislazioni sulla materia.

L' art. 23 commina una multa da 16 a 200 lire, e doppia in caso di recidiva, ai direttori ed amministratori che contravvengono alle disposizioni degli art. precedenti di questo titolo. E dà anche facoltà ai tribunali di pronunziare in tal caso lo scioglimento dell' associazione o dell' unione. Similmente dà facoltà ai tribunali di attribuire agli stabilimenti comunali di assistenza e di beneficenza il di più di riserva accumulata oltre i limiti del triplo e del sestuplo dell'annua rendita. Queste disposizioni suscitarono vivi clamori da parte degli avversarii della legge; si disse che esse avrebbero allontanato i fedeli da un ufficio di tanta personale responsabilità, e un deputato propose umoristicamente la pena di

morte. Si disse anche che il pubblico ministero sarebbe diventato l'organo dello spirito irreligioso, e che avrebbe colto ogni pretesto per promuovere condanne di scioglimento. Ma si ribattè che non si poteva far a meno di sanzioni, e che la magistratura, che è la comune garenzia dei cittadini, doveva parere anche garenzia sufficiente per le associazioni cultuali.

L'art. 24, ultimo del titolo 4.°, esenta le Chiese appartenenti allo Stato ai dipartimenti e ai comuni dall'imposta fondiaria e da quella sulle porte e finestre, che mantiene per gli edificii, anche se di proprietà pubblica, destinati all'alloggio dei ministri del culto e per le Chiese di proprietà privata delle associazioni ed unioni. Il numero di queste Chiese è però infimo; mille appena. Così pure esenta le associazioni ed unioni da altre tasse speciali, come quelle d'abbonamento, o dei circoli, e dalla tassa del 4_{00} sulla rendita.

5.°

Il titolo 5.°, sulla polizia dei culti, contiene due specie di disposizioni, quelle che regolano l'esercizio pubblico del culto, quelle che determinano le pene contro i contravventori, e contro gli abusi dei ministri del culto. Le prime sono contenute negli articoli 25 a 28 e nell'art. 30; le seconde nell'articolo 29, e negli art. 31 a 36.

La legge, avendo dichiarato libero l'esercizio del

culto, non regola le riunioni private, ma le pubbliche, e tali sono considerate tutte le riunioni tenute nei locali appartenenti ad un' associazione cultuale, o poste a sua disposizione. A queste la legge concede speciali facilitazioni sul diritto comune delle riunioni pubbliche. Le dispensa infatti dalle formalità prescritte dall'art. 8 della legge 30 giugno 1881, e quanto alla dichiarazione richiesta dall'art. 2 della stessa legge, ammette che sia fatta una volta sola per tutto l'anno, indicando il luogo dove le riunioni pubbliche per l'esercizio del culto si terranno. L'articolo 26 vieta che negli edificii destinati abitualmente al culto si tengano riunioni politiche. E l'articolo seguente richiama le disposizioni della legge municipale, (5 aprile 1884), sulle processioni ed altre manifestazioni esteriori del culto. Esso regola anche il suono delle campane, rimettendone l' autorità al maire, e in caso di contestazione tra esso e il capo dell' associazione cultuale, al prefetto, contro il decreto del quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato per solo eccesso di potere. Così ebbe a dichiarare il Ministro del Culto nella discussione al Senato.

L'art. 28 è un'applicazione della legge di separazione al caso speciale dell'apposizione degli emblemi religiosi in luogo pubblico. Questa è vietata, meno per gli edificii del culto, pei cimiteri e monumenti funerarii, e pei musei ed esposizioni religiose. Ma anche in questi casi è lecito farlo ai privati, non alle amministrazioni pubbliche. L' art. 30 prescrive che l' insegnamento religioso non può essere dato ai

fanciulli dai 3 ai 13 anni, iscritti nelle scuole pubbliche, se non che fuori le ore di classe. I ministri del culto che contravvenissero a tali disposizioni saranno puniti a norma dell' art. 14 della legge 28 marzo 1882, che all'art. 2 contiene una disposizione analoga.

Seguono le sanzioni punitive. Pene di polizia sono applicabili ai contravventori degli articoli or ora riassunti sulle modalità esterne di esercizio dei culti. Tali pene sono applicabili anche a coloro che avranno dato il locale per le riunioni di cui agli art. 25 e 26, e ai promotori di esse e delle processioni pubbliche nei casi contemplati da questi due articoli e dall'art. 27. Gli art. 31 e 32 comminano pene da 16 a 200 lire di multa, e da sei giorni a due mesi di carcere, con possibile cumulo delle due pene, per ogni tentativo di turbare l' esercizio del culto, sia costringendo sia distogliendo con minaccia dall'esercitarlo, o per entrare a far parte d' un' associazione cultuale, o per uscirne; o promuovendo tumulti e violenze nei locali addetti all'esercizio del culto. E questo, salve le disposizioni più gravi del Codice penale per altre figure di reati commessi con questi atti.

Pene maggiori sono comminate dagli art. 35 e 36 contro i ministri del culto, i quali nei luoghi al culto destinati avessero con parole, con affissi, con scritti distribuiti, oltraggiato o diffamato pubblici funzionarii. L'ammenda va dalle 500 alle tremila lire, e il carcere da un mese ad un anno con possibile cumulo delle due pene. Tali reati sono rimessi alla

competenza dei tribunali, innanzi ai quali è permessa la prova del fatto diffamatorio, nel solo caso che sia relativo alle funzioni pubbliche. Che se i ministri dei culti avessero con gli stessi mezzi, e nei luoghi indicati, eccitati gl' intervenuti a resistere all'esecuzione delle leggi, e agli atti legali dell'autorità pubblica, la pena è del carcere da tre mesi a due anni, senza pregiudizio delle pene della complicità nei casi nei quali la provocazione fosse seguita da sedizione, rivolta, o guerra civile. E in tutti questi casi, come in quelli di riunioni a scopo di culto senza la notificazione preventiva richiesta, o di mancato pagamento delle imposte sugli edifizii destinati al culto, l'associazione cultuale è civilmente responsabile. Questa responsabilità civile si era voluta, in una prima redazione dell' art. 36, attribuire in solido agli amministratori dell' associazione cultuale, ma si mutò avviso per la giusta obiezione, che la responsabilità personale, specie per fatto altrui, avrebbe distolto i fedeli dall' accettare il pericoloso incarico di amministratori.

6.°

L'ultimo titolo della legge, quello delle *disposizioni generali*, contiene, (oltre al coordinamento della nuova legge con le preesistenti), talune importanti disposizioni. La prima è quella dell'art. 40 sull'eleggibilità dei ministri dei culti. L'applicazione esattamente coerente del principio della separazione avrebbe por-

tato alla soppressione di tutte le incompatibilità. L'art. 40 ne ha mantenuta una sola e temporanea, limitata cioè ad otto anni, tra l'ufficio di parroco e quello di consigliere comunale limitatamente a quel comune o a quei comuni dove il parroco esercita il suo ministero. Ogni altra eleggibilità è ammessa, e nel termine di otto anni cesserà anche quella vietata. Fra otto anni i ministri dei culti non avranno più stipendio, e il paese si sarà assuefatto al nuovo regime della separazione.

Più importante ancora è la destinazione dell'economia derivante dalla soppressione del bilancio dei culti. Si è partiti dal principio che ogni idea di vantaggio fiscale dovesse essere lontana da questa legge concepita per l'attuazione di un'alta idealità. Il bilancio dei culti, che all'epoca del concordato napoleonico era di soli quattro milioni, era salito negli ultimi anni che precedettero la legge di separazione a 42 milioni, di cui 36 a carico dello Stato. Quale la destinazione più conveniente da dare a tal somma? I rappresentanti dei partiti popolari alla Camera avevano insistito perchè fosse data alle casse-pensioni degli operai, ma l' emendamento fu respinto con 301 voti contro 142. E nella discussione in Senato il senatore Le Chevalier disse, che quella risoluzione sarebbe stata cattiva. Prevalse invece il parere di adoperare quei milioni, via via che diventassero disponibili col cessare delle pensioni temporanee, come rivalsa indiretta pel nuovo onere addossato alla nazione per le spese del culto. La propo-

sta adottata fu di ripartire quella somma ai comuni in proporzione dell'imposta principale sui terreni. Perchè si pensò che i comuni, venuti in possesso di questo nuovo cespite, o avrebbero diminuito le imposte comunali esistenti, o destinandolo a nuove spese avrebbero risparmiato ai contribuenti nuove tasse, giovando così alla totalità dei contribuenti, ai quali s'imponeva la necessità di provvedere ai bisogni dei culti. Col sistema adottato i più beneficati sono i piccoli comuni rurali, dove più grave è l'urgenza dei bisogni del culto. Il senatore Le Chevalier presentò il parallelo di quanto avrebbero avuto rispettivamente il dipartimento del Calvados e quello della Senna; il primo avrebbe avuto all'attuazione completa del provvedimento 950 mila lire, il secondo 95 mila, appena il decimo dell'altro. L' art. 41, che sancisce questa distribuzione, fu approvato dal Senato, come già dalla Camera, a grandissima maggioranza.

L' art. 43 stabilisce che entro tre mesi dalla promulgazione della legge sarà fatto il regolamento di amministrazione pubblica contenente le misure adatte ad assicurare l'applicazione della legge. È quello che si fa per tutte le leggi organiche; ma in questo caso il regolamento era aspettato con una certa ansietà per vedere se e quali disposizioni avrebbe stabilite circa la formazione delle associazioni cultuali. Ma oramai anch'esso è conosciuto. Redatto in 53 articoli, dopo vive discussioni, e con l' intervento attivo del Governo, esso è stato già reso di pubblica

ragione dai giornali. E sebbene non sia stato ancora pubblicato dal *Giornale ufficiale*, e perciò sia ancora soggetto a possibili variazioni per parte del governo, si può ritenere che ormai tutti gli elementi del giudizio siano presenti.

Il regolamento, accolto con soddisfazione dai cattolici non intransigenti, e da tutti i liberali, si è astenuto dal troppo disciplinare, dal soverchio entrare nei particolari. All'art. 3° ammette quello, che del resto era stato ammesso nelle discussioni parlamentari, che si possa costituire una sola associazione cultnale per più parrocchie limitrofe, e che i beni degli enti ecclesiastici soppressi possono essere attribuiti anche alle unioni delle associazioni, che siano formate secondo le leggi. Quanto alla formazione delle associazioni cultuali si contenta di dire che essa sarà conforme alle prescrizioni della legge 9 dicembre 1905. Non dice chi può farne parte, non stabilisce la proporzione degli ecclesiastici e dei laici; ed obbliga le associazioni a notificare al governo soltanto i nomi dei sette, quindici o venticinque componenti richiesti come numero minimo dalla legge. Ancora, fermo restando il principio che le rendite delle associazioni debbano servire esclusivamente all'esercizio del culto, permette di versare parte delle rendite, senza limiti di quantità, alle associazioni congeneri, e alle loro federazioni, salvi gl' impieghi speciali determinati dalle fondazioni. Anche l'inventario annuale è riconosciuto come un'operazione interna delle associazioni, che non richiede l' inter-

vento del governo. Questa grande moderazione ha rassicurato anche quelli fra i cattolici, che non sono animati da spirito settario, e li ha persuasi che il governo e il Consiglio di Stato si sono ispirati a un pensiero di conciliazione, di pacificazione.

È da augurarsi che la Chiesa si avvalga della libertà che le è data per una più intensa vita morale, e mostri che l'esistenza sua e la sua prosperità non dipendono dagli aiuti materiali della potestà civile. Essa non deve invocare la libertà quando è serva, e rinnegarla quando è dominatrice. Victor Hugo le rimproverava: « Toutes les fois, que vous forgez une chaine, vous dites, voila une liberté; et je dis au contraire: chaque-fois que vous criez à la persecution, c'est parce que la Republique a donné une liberté nouvelle. » È tempo che essa provi di non meritare questo rimprovero. È un grande esperimento che la Francia fa nell' interesse di tutte le nazioni civili, e giova augurare che i passi ulteriori siano meno dolorosi del primo relativo agli inventarii. Quello che importa è che quello che lo Stato, nell' uso legale dei suoi poteri, ha stabilito non sia disfatto da altri; e che sia evitata la minaccia della guerra civile e dello scisma religioso. Io non ho personalmente molti timori nè per l'una cosa nè per l'altra; ma giudicare delle tendenze e della potenza del sentimento religioso da un paese all'altro non è savio. Il nuovo Ministero francese ha come Ministro dell' Istruzione e dei Culti quell' Aristide Briand, che fu relatore della legge alla Camera, e

che ne fu uno degli autori principali. Ha come ministro dell'interno uno dei principali rappresentanti della sinistra radicale, il Clemençau. Segno che il Governo della Repubblica procederà risoluto, e insieme cauto, nella sua applicazione.

L'ultimo articolo della legge dichiara abrogate tutte le disposizioni legislative anteriori relative all'organizzazione pubblica dei culti, e tutte le disposizioni contrarie alla legge, e ne designa molte con elenco non limitativo. Fu respinto un emendamento chiedente, in nome del principio della separazione, l'abolizione degli art. 199 e 200 del Codice penale, i quali comminano delle punizioni contro i ministri dei culti che procedono alla celebrazione del matrimonio religioso prima di quello civile; e forse l'accusa d'incoerenza non fu immeritata.

III.

Conclusione.

Questa la legge, che da molte parti è stata salutata come un monumento di sapienza civile per lo spirito di libertà che l'anima, pel rispetto alla coscienza religiosa, per la prudenza posta nell'assicurare l'esercizio del culto nel tempo del passaggio dal vecchio al nuovo regime. Difatti nel proclamare la separazione, essa restituisce ai cittadini quella parte d'imposta che prelevava pel servizio religioso, concede l'uso illimitato delle chiese, quello temporaneo

dei vescovadi e delle cure, lascia ai culti tutto il patrimonio accumulato dopo il concordato del 1801, mantiene i diritti acquisiti, accorda pensioni temporanee, consente che le Associazioni cultuali costituiscano delle federazioni, accorda loro delle fonti d'introito, e rispettando l'organizzazione della Chiesa e delle Chiese, limita alla pura amministrazione l'ufficio delle Associazioni cultuali.

Ma con tutto ciò si potrebbe con ragione sostenere che la legge non è sempre coerente al principio, che non è in tutto, radicalmente, una legge di separazione. L'insieme delle disposizioni non instaura certo rispetto alla Chiesa *la libertà nel diritto comune.* È stabilito un sistema di controllo da parte dello Stato, un sistema di sanzioni, le quali comprendono lo scioglimento delle associazioni cultuali, l'attribuzione dei beni alle opere di beneficenza, e le pene personali per gli amministratori. Le pene speciali contro gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni sono un riconoscimento implicito dell' importanza della Chiesa, e della sua influenza morale sulla società. Il sistema delle garenzie per gli abusi e l' ufficio d' integrazione dello Stato sono ridotti bensì, ma non abbandonati. Tanto vero che lo Stato organizza esso l' amministrazione della proprietà ecclesiastica, ne determina le modalità, e la mantiene sotto la sua ispezione e il suo controllo.

A questo proposito bisogna notare, che l'esempio invocato delle Associazioni fidecommissarie agli Stati Uniti per l'amministrazione dei beni delle Chiese, non

è concludente nè sotto il rispetto morale, nè sotto quello legale. Sotto il primo rispetto, negli Stati Uniti, per effetto della coesistenza di tanti culti, e per la perfetta neutralità dello Stato fra di essi, per la mancanza di ministri del culto politicanti, è prevalso un sentimento generale di tolleranza, per cui si è visto il cardinale Gibbons protestare a Baltimora in nome della libertà di coscienza contro le mene delle chiese protestanti tendenti a far chiudere una scuola domenicale anticristiana. La libertà e l' eguaglianza dei culti furono colà la conseguenza dell' unione delle diverse colonie dopo la guerra d' indipendenza. Il regime teocratico stabilito in ciascuna in favore di una determinata confessione religiosa, che era quella della maggioranza, dovè essere abolito dopo costituita l'unione. Consacrando questo stato di cose la Costituzione federale del 1887, dopo proclamata la neutralità assoluta dello Stato in fatto di religione, vieta che lo Stato possa legiferare intorno allo stabilimento di qualsiasi religione.

Perciò, sotto il rispetto legale, le Associazioni fidecommissarie (trustees), sono sorte spontaneamente, ed hanno organizzazione diversa secondo i culti. Per le diverse confessioni protestanti è prevalsa l'organizzazione presbiteriana. La parrocchia ne è la base, e i beni di questa sono amministrati da commissarii laici. Invece pei cattolici, la parrocchia, persona civile, è amministrata da cinque commissarii, il vescovo, il vicario, il parroco e due fidecommissarii laici nominati dai fidecommissarii ecclesiastici. I cu-

rati sono nominati dai vescovi, e i vescovi sono nominati dal Pontefice su una doppia lista di presentazione formata dai curati e dai vescovi della provincia. In questa forma di organizzazione lo Stato non è entrato nè punto nè poco, e la sua opera si è limitata al riconoscimento della personalità civile. In taluni Stati dell'Unione la Chiesa cattolica ha anzi ottenuto il riconoscimento della sua gerarchia, e i soli limiti posti dagli Stati sono quelli relativi all'aumento indefinito del patrimonio ecclesiastico e della manomorta.

La Francia invece esce, se non da un periodo di lotta religiosa, da uno di stretta unione della Chiesa con lo Stato, da un vero funzionarismo del Clero accompagnato dal più stridente antagonismo nel campo politico e legislativo. Inoltre la legge di separazione nega la personalità civile alle istituzioni della gerarchia ecclesiastica, e chiama le Associazioni cultuali a sostituirle. La legge francese dispone dove le leggi americane si astengono. Le Associazioni cultuali che essa prevede possono essere in numero indeterminato, ed avranno un certo numero di ammistratori responsabili verso l'Associazione, alla quale rendono i conti. È dunque presumibile che questi amministratori saranno eletti da essa. Ma in tal caso, anche limitato come è il loro ufficio a mansioni di pura amministrazione, quale sarà il rapporto loro coi ministri del culto? come saranno composti i possibili conflitti, se i ministri del culto, privi di personalità civile, non avranno qualità per elevare gra-

vami contro di esse? Ovvero, nel silenzio della legge e del regolamento, il Clero costituirà esso le associazioni, ne sarà parte preponderante, farà degli statuti che le mantengono sotto la sua dipendenza? Ma posto anche che così sia adempito il fine della legge, di quanti conflitti non sarà cagione la formazione e la funzione di questi nuovi organi sociali? Sono dubbii che un prossimo avvenire o renderà più urgenti o dissiperà, almeno per un certo tempo.

Intanto il Pontefice ha vibratamente e pubblicamente condannata nell' Enciclica la legge di separazione e si è espresso in maniera così contraria alle Associazioni cultuali da essa stabilite, che molti dubitano che possa autorizzarne la formazione. Ma Roma ha dato continuamente l'esempio di accettare nella pratica, e per necessità di cose, quello che condannava in teoria, ed anche ora annunzia che darà ai cattolici le istruzioni pratiche per l' esecuzione della legge. Se risolverà da sè, o se aspetterà le risoluzioni del sinodo dei vescovi francesi non è ben certo. Ma in ogni caso è lecito pensare che non vorrà esporre la Chiesa di Francia ai danni gravissimi che essa risentirebbe se le Associazioni cultuali non si costituissero. Facilmente, mancando gli eredi legali delle fabbricerie, i beni ecclesiastici sarebbero prima posti sotto sequestro, e poi attribuiti ad opere di beneficenza e di assistenza pubblica, le Chiese sarebbero date ai Comuni e chiuse, sospeso l'esercizio del culto. Si rinnoverebbero nel secolo XX° le condizioni eccezionali della vita religiosa del Medio Evo,

quando intere regioni, essendo cadute sotto la scomunica, il servizio religioso rimaneva sospeso per tutto un popolo. Ma è un'imprudenza, che forse non sarà commessa, tenuto conto della differenza dei tempi, e del diminuito fervore del sentimento religioso.

Intanto è indetta un'adunanza dell'episcopato francese per decidere sulla condotta da tenere rispetto all'applicazione della legge. Il fatto nuovo, (perchè un sinodo episcopale non aveva avuto luogo dopo il Concordato napoleonico, e da molto tempo prima), è salutato con giubilo come ricordo degli antichi privilegii della Chiesa gallicana. E già si spera, contro l'esperienza di secoli, che il Pontefice non solo deferirà a questo consesso di decidere circa la condotta della Chiesa rispetto al nuovo regime, ma che limiterà da se stesso i suoi poteri di nomina alle sedi vescovili, accordando un qualche diritto di presentazione, e forse di nomina, all'episcopato. Si saluta con gioia la Chiesa padrona di se stessa, e si riconosce che sebbene la separazione dallo Stato sia dannosa, non è però senza compenso. Il Ribot, l'illustre capo dei progressisti, il quale collaborando col relatore Briand, tanto contribuì a togliere dalla legge molte asperità, molte disposizioni che potevano parere ispirate da uno spirito antireligioso, nella perorazione del suo discorso alla Camera del 7 marzo, quando cadde il ministero Rouvier, ha autorevolmente consigliato i cattolici di fare lealmente l'esperimento della separazione. Anche l'abate Lemire, un membro della Chiesa, si espresse nello stesso senso.

E più recentemente parecchi membri dell'Accademia di Francia, appartenenti al partito cattolico, tra cui il Brunetière, il de Vogué, il Denis Cochin, il conte d'Haussonville, ed altri uomini politici eminenti, appartenenti al partito conservatore, hanno dichiarato all'episcopato, che non si opporrebbero alla formazione delle associazioni cultuali, parendo loro che tutte le precauzioni siano state prese, e tutte le garenzie accordate per evitare uno scisma. Si riconosce anche dagli avversarii della legge, che se anche essa è cattiva pei principii che l'informano, contiene buone disposizioni, e produrrà accanto ai cattivi anche i buoni effetti. Insomma si accentua nella parte più colta dei cattolici il partito di fare l'esperimento della legge, contro l'altra parte, la quale coi disordini in occasione degl'inventarii ha tentato d'impedirlo.

Si dice che alle premure rivolte a Roma ed all'episcopato di far conoscere subito le loro decisioni, la prima ha risposto di aspettare il risultato delle prossime elezioni politiche. Quali speranze gli avversarii della legge possono fondare su di esse? Non pare probabile una vittoria del partito cattolico, tale da condurre all'abrogazione della legge. Certo se i cattolici ricusassero unanimemente di costituire le associazioni cultuali, lo Stato si troverebbe di fronte ad una resistenza passiva, che non avrebbe modo di vincere. La legge cadrebbe, ma la sua caduta non sarebbe senza gravi rovine per la Chiesa, che affronterebbe l'anarchia economica, e sarebbe subito posta nell'impossibilità di vivere. Resisteranno i vescovi? e sa-

ranno seguiti dai fedeli? Tutti quelli che s' interessano della pace pubblica, e di quella interna delle coscienze, debbono desiderare che ciò non accada. Più ancora debbono desiderarlo coloro, (e sono molti), i quali credono che l'azione della religione nella società è sempre benefica e necessaria. Che cosa possa essere una società senza religione è difficile pensare e prevedere. Possono i modi e le forme, può il contenuto della religione mutare; ma è difficile pensare che l'umanità ne possa fare a meno, o che possa accoglierla da fuori senza quell'intimo lavorio delle anime, di cui ogni grande religione è stato il prodotto nella storia. Il rispetto della coscienza religiosa è uno dei doveri dell'uomo di Stato, e certamente non è tale chi la considera con leggerezza, e crede sapienza politica il contrastarla e il tentar di annientarla.

Quale ammaestramento possiamo noi trarre dall' esempio francese? Per ora dobbiamo aspettare i risultati, e trarne quei consigli che le differenti condizioni dei due paesi suggeriranno. È noto che noi ci siamo arrestati a mezza via, e abbiamo lasciato indefinitamente sospeso l' adempimento dell' obbligo contratto con l' art. 18 della *legge delle guarentigie*. In un articolo pubblicato nella Rivista Abruzzese sulla fine del 1896 io riassunsi brevemente la storia dei tentativi fatti fino a quel tempo per adempiere quell'obbligo, ed esposi lo stato dell'amministrazione di Stato dei beni ecclesiastici presso

di noi. In quello scritto feci rilevare l'impossibilità di raggiungere i fini propostisi dalla nostra legislazione in favore del clero inferiore senza una nuova legge, con la quale fossero adottati i mezzi più adatti al loro conseguimento. Mostrai allora come avessimo dovuto per necessità di cose dilungarci dall'ideale cavouriano, lasciato in eredità alla politica ecclesiastica del nostro paese. « Bisogna che l'Italia si faccia con la libertà, altrimenti bisogna rinunziare a farla », diceva Cavour; e nella celebre tornaia del 27 marzo 1861 così si esprimeva: « Noi crediamo che si debba introdurre il sistema della libertà in tutte le parti della vita religiosa e civile.... e quindi crediamo necessario all'armonia dell'edifizio che vogliamo innalzare, che il principio di libertà sia applicato ai rapporti della Chiesa e dello Stato. » Si sa quanto questo pensiero martellasse il cervello del grande uomo. « La ricostituzione della nostra nazionalità, (diceva Cavour all'Artom), non deve essere sterile pel resto del mondo. E a noi che tocca di por fine alla grande lotta impegnata tra la Chiesa e la Civiltà, fra la libertà e l'autorità. Checchè ne diciate, io conservo la speranza di condurre a poco a poco i preti più illuminati, i cattolici di buona fede, ad accettare questa maniera di vedere. Forse potrò segnare dall'alto del Campidoglio un'altra pace di religione, un trattato che avrà per l'avvenire delle società umane conseguenze ben più grandi della pace di Westfalia. »

Cavour ebbe il tempo di avvedersi egli stesso, nelle trattative con Roma, quanto fosse difficile ammoder-

nare la Chiesa cattolica, e se più vita gli fosse rimasta, avrebbe visto compiuta, col Sillabo del 1864, e con la definizione dell'infallibilità nel 1870, quella organizzazione gerarchica della Chiesa, che unificandola all'interno sotto un dispotismo rigoroso, la poneva più che mai in lotta contro quella civiltà con la quale egli voleva riconciliarla (1). Le sue idee erano una derivazione di quel liberalismo che spirava dalla Francia di Luigi Filippo, e fu nelle sale della legazione francese a Torino, che egli ne ebbe dal Barante, uno dei corifei della scuola liberale, la prima ispirazione. Se egli avesse potuto assistere all'odierno dissidio tra la Chiesa e la terza Repubblica, se avesse potuto prevedere come tutto in questa materia si sarebbe svolto dopo di lui in una direzione diametralmente opposta al suo idealismo, il suo entusiasmo, quella esaltazione di cui ci parlano l'Artom e la nipote sua marchesa Alfieri, si sarebbero intiepidite, ed egli sarebbe tornato l'uomo che diceva di se stesso: « Abbiamo fatta una divisione con mio fratello; a lui è toccato l'ideale, a me il reale. »

(1) L'enciclica contro la legge della separazione, e la sorte toccata a Monsignor Bonomelli ammoniscono che la Chiesa proclama sempre la dottrina di S. Tommaso nel *De Regimine Principum* (1° c.): « Omnes reges populi christiani oportet esse subditos Christi Vicario Romano Pontifici, sicut ipsi Domino Iesu Christo. Sic enim ei, ad quem finis ultimi cura pertinet, subdi debent illi ad quos pertinet cura antecedentium finium, et eius imperio dirigi ».

APPENDICE

LEGGE SULLA SEPARAZIONE DELLE CHIESE E DELLO STATO

(9 dicembre 1905)

TITRE PREMIER

Principes.

ARTICLE PREMIER.

La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.

ARTICLE II.

La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, a partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics,

tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Les établissements publics des cultes sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.

TITRE II.

Attributions des biens. — Pensions.

(Art. III à XI).

Article III.

Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.

Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé, par les agents de l'Administration des Domaines, à l'inventaire descriptif et estimatif :

1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;

2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.

Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ec-

clésiastiques, ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.

Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.

ARTICLE IV.

Dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobilier des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.

ARTICLE V.

Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse creée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.

Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements écclésiastiques qu'un mois après

la promulgation du réglement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.

En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22. L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.

Les biens revendiqués par l'État, les départements et les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.

Article VI.

Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts, sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5. Le revenu global des dits biens reste affecté au payement du reliquat des dettes régulières et légales de l'établissement public supprimé, lorsqu'il ne se sera

formé aucune association cultuelle apte à recueillir le patrimoine de cet établissement.

Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.

Dans le cas où l'État, les departements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront rèsponsables des dettes régulièrement contractées et afférentes aux dits édifices.

Article VII.

Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l'arrêté préfectoral ou le décret approuvant l'attribution aura été inséré au *Journal Officiel*. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de dona-

tions ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.

ARTICLE VIII.

Faute, par un établissement ecclésiastique, d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions cidessus prescrites, il y sera pourvu par décret.

A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.

Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe premier du présent article seront soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.

La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.

L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modifi-

cation dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.

Article IX.

A défaut de toute association pour recueillir les biens d'un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.

En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront éié dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués, par décret rendu en Conseil d'État, soit à des association analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissements visés au paragraphe premier du présent article.

Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au *Journal Officiel*. L'action ne pourra être intentée qu'en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligue directe.

Article X.

Les attributions prévues par les articles précé-

dents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Article XI.

Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus, et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l' État, recevront une pension annuelle et viagére égale aux trois quarts de leur traitement.

Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l' État, recevront une pension annuelle et viagére égale à la motié de leur traitement.

Les pensions allouées par les deux paragraphe précédents ne pourront pas dépasser quinze cents franc.

En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles, jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant, au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le defunt, et jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve, sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.

Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront. pendant quatre ans à partir de la sup-

pression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième, à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.

Toutefois, dans le communes de moins de 1,000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquées sera doublée.

Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés par eux des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.

Réserve est faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.

Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque, par l'État, les départements ou les communes.

La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des Facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des Facultés de théologie protestante.

Les pensions et allocations prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables, dans les mêmes

conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.

Le droit à l'obtention ou à la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la quaiité de Français, durant la privation de cette qualité.

Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.

TITRE III.

Des édifices des cultes

(art. XII à XVII)

Article XII.

Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou logement de leurs ministres (cathedrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriété de l'État, des departements et des communes.

Pour ces édifices comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les Facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.

ARTICLE XIII.

Les édifiices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objet mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitèment à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribuès par application des dispositions du titre II.

La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :

1° Si l'association bénéficiaire est dissoute ;

2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébrè pendant plus de six mois consécutifs ;

3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et aprés mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son dèfaut, du Préfet ;

4° Si l'association cesse de remplir son objet ou

si les édifices sont détournés de leur destination ;

5° Si elle ne satisfat pas, soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être qus par une loi.

Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d' nn an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans aprés sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements publics du culte; puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

Article XIV.

Les archevêchés, évêchés, les presbytéres et leurs dépendances , les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à

la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l' article 13, savoir: les archevêchés et évêchés pendant une période de deux années; les presbytéres dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.

Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l' article 13.

Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe premier du présent article.

La distraction des parties superflues des presbytéres laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraghe premier, être prononcée pour un service public par decret rendu en Conseil d'État.

A l'expiration du délai de jouissance gratuite, la libre dispositions des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.

Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytéres, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq

ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.

ARTICLE XV.

Dans les dèpartement de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices. Dans ces mêmes départements, les cimetiéres resteront la propriété des communes.

ARTICLE XVI.

Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l' exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytéres, séminaires), dans lequel devront être compris tous de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.

Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dres-

sée en vertu de la loi du 30 mars 1887 sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à la dite liste.

Il sera procédé par le ministre de l' Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai les autres objets seront déclassés de plein droit.

En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s' ils appartenaient à des établissements publics.

Il n'est pas dérogé pour le surplus aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.

Les archives ecclésiastiques et bibliothéques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leur dépendance, seront inventariées, celles qui seront reconnues propriétés de l'État lui seront restituées.

Article XVII.

Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénable et imprescriptibles.

Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le ministre de l' Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de pré-

emption est accordé: 1° aux associations cultuelles ; 2° anx communes; 3° aux départements; 4° aux musées et sociétés d' art et d'archéologie; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.

Si aueun des acquéreurs visés ci - dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l' acheteur d' un objet classè de le transporter hors de France.

Nul travail de reparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l' autorisation du ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors la surveillance de son adminiistration, sous peine, contre les propriétarires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d' une amende de seize à quinze cents frances (16 à 1.500 francs).

Toute infraction aux dispositions ci - dessus ainsi qu'à celles de l'article 16 de la présente loi et des artieles 4, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887, sera punie d'une amende de cent à dix mille francs (100 à 10.000 francs) et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La visite des édifices et l' exposition des objets mobiliers classés seront publiques; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.

TITRE IV.

Des association pour l'exercice des cultes.

(art. XVIII à XXIV)

Article XVIII.

Les associations formées pour subvenir aux frais, à l' entretien et à l'exercice public d' un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront en outre soumises aux prescriptions de la présente loi.

Article XIX.

Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l' xercice d' un culte et être composées au moins :

Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;

Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;

Dan les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.

Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en

tout temps aprés payement des cotisation échues et de celles de l' année courante, nonobstant toute clause contraire.

Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financiére et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins, présentés au contrôle de l'Assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.

Les associations pourront recevoir, en outre des cotisations prévues par l' article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux même par fondation; pour la location des bancs et siéges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.

Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autret associations costituées pour le même objet.

Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes alloudes pour réparation aux monuments classés.

ARTICLE XX.

Ces associations peuvent, dans les formes détermi-

nées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.

Article XXI.

Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.

Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'Administration de l'Enregistrement et par l'Inspection générale des Finances.

Article XXII.

Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvent en aucun cas recevoir une autre destination; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasses une somme égale; pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr.) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, a six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour

les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.

Indépendamment de cette réserve qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront être déposés, en argent ou en titre nominatifs, à la Caisse des Depôts et Consignations pour être exclusivement affectées, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.

Article XXIII.

Seront punis d' une amende de seize francs (16 fr.) à deux cents franc (200 fr.) et, en cas de récidive, d' une amende double les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.

Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe premier de l' article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d' assistance ou de bienfaisance.

Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe premier du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.

Article XXIV.

Les édifices affectés à l' exercice du culte appar-

tenant à l' État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.

Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l' État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.

Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d' abonnement ni à celle imposée aux cercles par l' article 33 de la loi du 8 août 1900, pas plus qu' à l' impôt de 4 pour 100 sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et du 29 décembre 1884.

TITRE V.

Police des cultes.

(Art. XXV à XXXVI)

Article XXV.

Les réunions pour la célébration d' un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l' article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées

sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu'aprés une déclaration faite dans les formes de l'arlicle 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.

Une seule déclaration suffit pour l'ensemble des réunions permanents, périodiques ou accidentelles qui auront lieu dans l'année.

Article XXVI.

Il est interdit de tenir des réunions politiques dan les locaux servant habituellement à l' exercice d'un culte.

Article XXVII.

Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.

Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.

Le réglement d'administration publique prévu par l'article 45 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lequels les sonneriers civiles pourront avoir lieu.

Article XXVIII.

Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d' apposer aucun signe ou embléme religieux sur les monument publics ou en quelque emplacement public que de soit, à l'exception des édifices servant au culte, ces terrains de sépulture dans les cimetiéres, des monuments, funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

Article XXIX.

Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.

Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27 ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culle et, dans les cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.

Article XXX.

Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 28 marzs 1882, l'enseignement religieux ne pout être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu'en dehors des heures de classe. Il sera fait application aux ministres des cultes, qui enfreindraient ces prescri-

ptions, des dispositions de l'article 14 de la loi précitée.

Article XXXI.

Sont punis d'une amende de 16 francs à 200 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.

Article XXXII.

Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.

Article XXXIII.

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circustances ne donnent

pas lieu à de plus fortes peines d' aprés les dispositions du Code pénal.

Article XXXIV.

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement, par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public sera puni d'une amende de 500 francs à 3,000 francs et d'un emprisonnement de un moi à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Article XXXV.

Si un discours prononcé ou un écrit affiché, ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes legaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le minlstre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni

d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.

Article XXXVI.

Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle en application des articles 24 et 25, 35 et 36, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.

TITRE VI.

Dispositions générales.

(Art. XXXVII à XLIV)

Article XXXVII.

L'article 463 du code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.

Article XXXVIII.

Les congrégations religieuses demeurent soumises

aux lois des 1er juillet 1904, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.

Article XXXIX.

Les jeunes gens qui ont obtenu, à titre d'élèves ecclésiastiques, la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905. à la condition qu'à l'âge de 26 ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.

Article XL.

Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

Article XLI.

Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des Cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l'exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.

ARTICLE XLII.

Les dispositions relatives aux jours actuellement fériés seront maintenues.

ARTICLE XLIII.

Un réglement d'administration publique, rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.

Des reglements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée à l'Algérie et aux Colonies.

ARTICLE XLIV.

Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment:

1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le Pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exsécutés comme des lois de la Republique;

2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants;

3° Le décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l'ordonnance du 25 mai 1844 sur le culte israélite;

4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;

5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du code pénal;

6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l'article 136 et l'article 167 de la lo! du 5 avril 1884;

7ª Le décret du 30 décembre 1800 et l'article 78 de la loi du 26 janvier 1892.

4877